

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Welcome 2 Sicily"

Titolo I - Disposizioni generali

Art.1 È costituita una Associazione culturale denominata "Welcome 2 Sicily Impresa sociale ETS " con sede in Catania via Etna n.28 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117 del 3/7/2017.

Art.2 L'Associazione esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale sull'intero territorio nazionale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Non ha fini di lucro ed intende perseguire interessi di natura culturale e sociale operando a livello nazionale ed internazionale.

Art.3 Scopo dell'Associazione. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono di natura democratica e si ispirano in particolare, oltre che alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore, ai principi espressi dalla Legge 266/91.

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civiche, e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste nell'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ovvero:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;



- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Associazione rappresenta un centro di iniziativa con lo scopo di:

- Promuovere lo sviluppo del turismo giovanile e sociale favorendo il dialogo interculturale per l'affermazione dei valori e della convivenza civile tra i popoli;
- Promuovere la diffusione del turismo responsabile e compatibile con la protezione dell'ambiente.
- Promuovere lo sviluppo della conoscenza della lingua italiana nonché della sua tradizione enogastronomica all'estero.
- Promuovere la cultura, delle tradizioni, dell'enogastronomia, della storia, dell'immagine, dei prodotti tipici, organizzando manifestazioni, degustazioni e serate a tema, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza di tali prodotti al fine di salvaguardarne le antiche tradizioni e i sapori.
- Promuovere e sollecitare la socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative; anche mediante organizzazione di percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi e tipicità locali di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà dell'intera comunità;
- Attivare iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire scuole e/o corsi didattici culinari, artistici e sportivi anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale, artistica e sportiva e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita;
- Organizzare manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, mostre.
- Di offrire ai soci un luogo di ritrovo, di aggregazione, di ospitalità, di svago e relax in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci in modo gratuito e non; collezioni video/film, spettacoli teatrali, trattenimenti, musicali; noleggio di mezzi per mobilità sostenibile e deposito bagagli.

TITOLO II: Attività Sociali.

Per conseguire gli scopi sociali l'associazione può:

Sviluppare idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;

Progettare e organizzare soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio, escursioni naturalistiche;

Gestire in via diretta, o per adesione, centri vacanza, case per ferie, alberghi, case degli studenti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, alberghi diffusi, ospitalità diffusa, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, stabilimenti balneari, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo e ricreativo;

Avere partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi;

Fornire servizi correlati ai circoli ricreativi come bar e ristorazione per i propri soci;

Partecipare ad altri circoli o associazioni o enti o imprese private aventi scopi analoghi.

Se sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Per fini essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a promuovere lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di servizio sociale o culturale.

L'Associazione si avvale principalmente dell'attività prestata in forma volontaria libera e gratuita dai propri associati.

L'Associazione potrà tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

rt.6- Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

rt.7- La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il doppio importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

rt.8- Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente ovvero i vicepresidenti se nominati in numero superiore ad uno;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) L'Organo di Controllo;
- h) L'Organo di Revisione.

TITOLO III: I Soci

rt.9- Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliono partecipare all'attività dell'associazione stessa.

rt.10- Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;

Per le persone giuridiche indicare nome, cognome, documento di identità del legale rappresentante codice fiscale o p. iva.

Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;

Pagare la quota di ammissione sociale.

rt. 11- La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

Art. 12- I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;

Qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.

In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione comminato dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso entro trenta giorni quale devide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. 13- I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

TITOLO IV: L'assemblea dei soci

Art. 14- L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 15- Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà



dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 16- L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere.

Art. 17- L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 18- Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Art. 19- I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO V: Il consiglio direttivo

Art. 20- Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 6 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 21- Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il perseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

particolare il consiglio:

fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

delibera sull'ammissione dei soci;

decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci costituenti;

stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 22- Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni.

Il consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 23- Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Art. 24- La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

TITOLO VI: il bilancio

Art. 25- L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, il primo esercizio finanziario inizia in data di costituzione dell'Associazione. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 36 del 28.2.1997 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio è predisposto dal organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si

lerisce il consuntivo. Esso deve rimanere depositato in copia nella sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia da questa approvato. Gli associati possono prenderne visione. Quando sussistono le condizioni previste dall'art.14 del codice del terzo settore il bilancio è anche depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato nel proprio sito internet . Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27- Organo di Revisione legale dei conti. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO VII: Il patrimonio

Art. 28- Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quota di iscrizione;
- quote annuali di associazione;
- proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
- contributi volontari, lasciti, donazioni.

Art. 29- Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo, ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto economico-finanziario dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste che consentano di determinare la competenza dell'esercizio e il patrimonio dell' Associazione.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature.

30- La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci av-
ritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale
maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima
ostantemente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla
destinazione del patrimonio residuo verso altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art.9 D.lgs 117/2017.

TITOLO VIII: Risorse umane

Art. 31- COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Al sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea
il seguente regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri
agenti direttamente interessati alle attività della Associazione.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle
assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro
a tempo determinato o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice
di commercio, i lavoratori e gli utenti potranno nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione
che dell'organo di controllo ove esso assuma forma di organo pluripersonale.

TITOLO IX: Sedi territoriali

Art. 32- Organi delle singole sedi Possono essere costituite sedi regionali, provinciali e delegazioni comunali sul territorio
nazionale. Le delegazioni comunali sono tenute all'osservanza della linea politica associativa elaborata ed approvata dalla
sede provinciale nel rispetto dello statuto nazionale.

Il presidente di ciascuna sede provinciale è associato e partecipa di diritto al Consiglio Direttivo della sede regionale con
diritto di voto.

La delegazione comunale non ha autonomia contabile e non è tenuta a dotarsi degli organi di cui alle successive disposi-
zioni del presente articolo, è rappresentata dal responsabile della delegazione nominato dal presidente della sede provin-
ciale ed è associata di diritto alla sede provinciale che ha autorizzato la costituzione.

ni sede deve avere i seguenti organi:

l'assemblea degli iscritti di ogni singola sede;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario;

funzioni, le competenze e la durata in carica di ciascun organo sul territorio periferico sono, nell'ambito della singola sede, quelle previste dal presente statuto per i corrispondenti organi.

l'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

l'assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

gli statuti regionali e provinciali, possono essere previsti riconoscimenti di carattere non patrimoniale fermi restando il diritto di distribuzione dirette o indirette di cui all'art.13 del presente Statuto a favore degli associati fondatori.


Art. 33- Sedi periferiche - operatività

Ogni sede periferica deve operare nel rispetto della linea elaborata ed approvata dall'assemblea nazionale, diretta ed autorizzata dagli organi nazionali.

Art. 34- Autonomia contabile e amministrativa Le sedi dell'Associazione hanno autonomia contabile ed amministrativa.

Art. 35- Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

PRESIDENTE	Marcello Ranno
VICEPRESIDENTE	Rosaria Costanza Cucuzza
TESORIERE	Angela Maria Fazio
SEGRETARIO	Serena Falla


Marcello Ranno
Rosaria Costanza Cucuzza
Angela Maria Fazio
Serena Falla

